

Rassegna Stampa

di Venerdì 7 ottobre 2022



Centro Studi C.N.I.

Sommario Rassegna Stampa

Pagina	Testata	Data	Titolo	Pag.
Rubrica Edilizia e Appalti Pubblici				
1	Il Sole 24 Ore	07/10/2022	<i>Superbonus, come correggere gli errori (D.Aquaro)</i>	3
2	Il Sole 24 Ore	07/10/2022	<i>Superbonus, a settembre cantieri per 8 miliardi (D.Aquaro)</i>	9
12	Il Sole 24 Ore	07/10/2022	<i>Relazione Pnrr: 334 bandi per 95 miliardi, spesa in linea con gli obiettivi (ridotti) (G.Santilli)</i>	10
26	Italia Oggi	07/10/2022	<i>Vecchie gare con obbligo di procedere ad aggiornare l'importo fino a un +20% (A.Mascolini)</i>	12
1+25	Italia Oggi	07/10/2022	<i>Bonus edilizi, fuori le carte (F.Poggiani)</i>	13
Rubrica Imprese				
1	Italia Oggi	07/10/2022	<i>Fondo pmi, garanzie senza valutazione del merito creditizio per startup innovative e Resto.. (B.Pagamici)</i>	15
Rubrica Politica				
25	Italia Oggi	07/10/2022	<i>Termosifoni tiepidi, Cingolani firma il decreto</i>	16
Rubrica Altre professioni				
25	Italia Oggi	07/10/2022	<i>Commercialisti, ok ai chiarimenti sulla diligenza</i>	17
Rubrica Professionisti				
28	Italia Oggi	07/10/2022	<i>Autonomi, rimborsi tassati per i costi deducibili (D.Liburdi/M.Sironi)</i>	18
Rubrica Fisco				
41	Il Sole 24 Ore	07/10/2022	<i>Opzione entro il 15 ottobre per soggetti Ires e partite Iva (G.Gavelli)</i>	19
28	Italia Oggi	07/10/2022	<i>Energia, ok alle cessioni (G.Mandolesi)</i>	21
29	Italia Oggi	07/10/2022	<i>Cessione dei bonus per le ristrutturazioni, ogni passaggio ha regole diverse a seconda di.. (F.Poggiani)</i>	22
29	Italia Oggi	07/10/2022	<i>Frodi edilizie, sequestri in tilt (G.Mandolesi)</i>	23
30	Italia Oggi	07/10/2022	<i>Bonus 4.0 con insidia (F.Leone)</i>	24
Rubrica Fondi pubblici				
38	Italia Oggi	07/10/2022	<i>Sisma, due bandi per i comuni (M.Finali)</i>	25

Superbonus, come correggere gli errori

Agenzia delle Entrate

Al traguardo la circolare che precisa i termini della responsabilità solidale

Definiti i confini di dolo, colpa grave e le modalità per sanare le comunicazioni

Superbonus del 110% e bonus casa, dal Fisco arriva la guida per sanare gli errori. Chi ha mancato la scadenza del 29 aprile per comunicare le cessioni dei bonus casa – compreso il 110% – avrà tempo per rimediare, a certe condizioni, fino al 30 novembre. Mentre chi ha commesso errori potrà annullare le comunicazioni. Sono due dei chiarimenti della circolare 33/E di ieri delle Entrate. La circolare punta a chiarire definitivamente la responsabilità degli acquirenti dei crediti d'imposta. Si tratta di un passaggio chiave per sbloccare

il mercato delle cessioni dopo le modifiche introdotte dal Parlamento con la conversione in legge del decreto Aiuti bis. La nuova norma limita il coinvolgimento dei cessionari alle sole ipotesi di dolo o colpa grave.

In relazione agli errori, allegato alla circolare c'è un modello per chiedere «l'annullamento dell'accettazione dei crediti ceduti». Va sottoscritto dalle parti coinvolte (cedente e cessionario/fornitore) e inviato via Pec alle Entrate.

Aquaro, Dell'Oste, Ambrosi, Iorio — alle pagine 2 e 3



Cessioni del 110%, dal Fisco la guida per sanare gli errori

Il quadro. Via libera delle Entrate a nuove istruzioni sui bonus edilizi: indicazioni su dolo, colpa grave e linee guida sulle irregolarità. L'omissione delle comunicazioni rimediabile entro il 30 novembre

**Dario Aquaro
Cristiano Dell'Oste**

Chi ha mancato la scadenza del 29 aprile per comunicare le cessioni dei bonus casa – compreso il 110% – avrà tempo per rimediare, a certe condizioni, fino al 30 novembre. Mentre chi ha commesso errori gravi potrà annullare le comunicazioni. Sono due dei chiarimenti della circolare 33/E di ieri delle Entrate. Un documento che illustra tra l'altro le nuove norme introdotte con la conversione dei decreti Aiuti (Dl 50/2022) e Aiuti bis (Dl 115/2022) per limitare la responsabilità degli acquirenti dei crediti alle sole ipotesi di dolo e colpa grave.

Inoltre, la circolare precisa come calcolare l'esecuzione del 30% di lavori richiesto dalla scadenza dello scorso 30 settembre per le villette (si vedano gli altri articoli e le schede).

Errori da matita rossa e blu

Allegato alla circolare c'è un modello per chiedere «l'annullamento dell'accettazione dei crediti ceduti». Va sottoscritto da entrambe le parti coinvolte (cedente e cessionario/fornitore) e inviato via Pec alle Entrate (annullamentoaccettazionecrediti@pec.agenziaentrate.it).

A livello pratico, questa nuova procedura va usata quando la comunicazione – già accettata dalla controparte – è viziata da errori sostanziali ed è scaduto il termine "ordinario" per un eventuale annullamento o un invio

sostitutivo (cioè il quinto giorno del mese successivo a quello di invio).

Se invece l'errore è solamente formale, la cessione è valida ai fini fiscali e l'imprecisione va segnalata mandando – alla stessa Pec – una nota sottoscritta con cui si indicano i dati corretti.

Molto importante è la classificazione degli errori da parte delle Entrate. Sono formali, ad esempio, le sviste riguardanti l'indicazione di recapiti, dati catastali, numero di pratica dell'asseverazione Enea, tipologia del cessionario, data di esercizio dell'opzione. Sono invece errori sostanziali quelli che «incidono su elementi essenziali della detrazione spettante e quindi del credito ceduto», come il codice fiscale del cedente o il codice intervento da cui dipende la percentuale di detrazione e il limite di spesa.

La chance al 30 novembre

Una volta ricevuta la domanda di annullamento, le Entrate ridurranno il plafond del credito compensabile in capo al cessionario. A quel punto, se non è ancora scaduto il termine annuale, si potrà inviare una nuova comunicazione. È chiaro, però, che oggi questa finestra temporale – in relazione alle spese sostenute nel 2021 e alle rate residue per le spese 2020 – è aperta solo per i titolari di partita Iva e i soggetti Ires, per i quali la scadenza è il 15 ottobre; per tutti gli altri, la data-limite era il 29 aprile scorso.

Ecco perché risulta preziosa la possibilità – ammessa dalla circolare

– di ricorrere all'istituto della remissione in bonis, che consente l'invio tardivo entro il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi utile successiva alla scadenza "mancata" (cioè il prossimo 30 novembre per i soggetti "solari").

Ci sono però alcune condizioni per sfruttare la remissione in bonis: bisogna avere i requisiti sostanziali per beneficiare della detrazione; l'accordo di cessione del credito o le fatture con lo "sconto" devono avere data anteriore alla scadenza precedente (29 aprile); non devono essere iniziate «attività di controllo sulla spettanza del beneficio»; infine, bisognerà pagare con F24 una sanzione da 250 euro non compensabile né riducibile con il ravvedimento (le istruzioni, annuncia l'Agenzia, arriveranno con una successiva risoluzione).

Altri errori formali

La circolare detta anche procedure ad hoc per correggere due errori formali piuttosto frequenti. Il primo è l'omissione del numero «1» nella comunicazione del primo Sal, che blocca gli invii successivi: vi si rimedia inviando i Sal seguenti senza il numero e il progressivo del primo invio, e mandando tali informazioni via Pec.

Il secondo errore è l'indicazione di un credito d'imposta inferiore alla detrazione che si vuole trasferire: qui la soluzione è mandare una nuova comunicazione di cessione con gli stessi dati e un importo pari alla differenza non comunicata la prima volta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Arriva il modello per cancellare gli errori sostanziali. Per le mancanze formali basta una nota via Pec

Le principali interpretazioni

Violazioni tributarie

Limitato il concorso di fornitore o cessionario

Ai fini del concorso nella violazione tributaria la circolare delle Entrate chiarisce che al soggetto che ha concorso in una violazione è applicata la sanzione prevista per quella stessa violazione, a meno che l'errore non sia incolpevole. Dunque, come prevede l'articolo 5 del decreto 472/1997, in termini generali sull'elemento soggettivo rilevante ai fini dell'irrogazione delle sanzioni tributarie, le violazioni amministrative di natura tributaria sono punibili in caso di dolo o colpa e la sussistenza di questi elementi soggettivi rileva anche in relazione ai soggetti che hanno concorso all'illecito tributario. In sostanza, spiega ancora la circolare n. 33/E alla luce delle ultime modifiche introdotte dal decreto Aiuti bis, in caso di concorso del fornitore o del cessionario la responsabilità solidale è limitata alle sole ipotesi di dolo e colpa grave.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gli indici di diligenza

Solo un supporto per l'attività istruttoria

La circolare 33/E/2022 torna sugli indici illustrati nelle precedenti istruzioni finalizzati a orientare l'attività del Fisco nella valutazione della sussistenza o meno, in capo agli acquirenti dei crediti, della necessaria diligenza. In particolare si chiarisce che gli indicatori sono solo istruzioni rivolte agli organi di controllo per «rendere omogenee e trasparenti le attività istruttorie» nazionale». Una elencazione che riveste carattere meramente esemplificativo, elaborata a supporto degli Uffici. L'attività di controllo svolta dalle Entrate è, dunque, «prioritariamente, finalizzata al contrasto di fattispecie a più elevato disvalore e di fenomeni più macroscopici, altamente lesivi degli interessi erariali e connotati da manifeste anomalie tali da risultare facilmente intercettabili dal cessionario che non abbia agito con colpa grave».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Limiti temporali

Cedibilità ai correntisti senza istruttoria

Anche in caso di prima comunicazione di cessione o sconto in fattura inviata prima del 1° maggio 2022 è consentita alle banche o alle società appartenenti ad un gruppo bancario la cessione a favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione, fermo restando il limite massimo delle cessioni previsto dal decreto Rilancio. Il correntista che acquista dalla banca (o dalle società appartenenti ad un gruppo bancario), ai fini della valutazione della sua diligenza nell'acquisizione del credito, non è tenuto a effettuare ex novo la medesima istruttoria già svolta dalla banca cedente al momento dell'acquisto del credito, a condizione che la banca cedente consegni al cessionario-correntista tutta la documentazione idonea a dimostrare la necessaria diligenza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il dietrofront

Istanza di annullamento da trasmettere via Pec

La circolare 33/E/2022 contiene in allegato un modello per chiedere l'annullamento dell'accettazione dei crediti ceduti. Il modello in questione deve essere firmato da entrambe le parti coinvolte (cedente e cessionario/fornitore) e deve essere inviato tramite posta elettronica certificata (Pec) alle Entrate (annullamentoaccettazionecrediti@pec.agenziaentrate.it). L'annullamento va richiesto quando la comunicazione, che è stata già accettata dalla controparte, presenta errori sostanziali ed è scaduto il termine "ordinario" per un eventuale annullamento o un invio sostitutivo (cioè il quinto giorno del mese successivo a quello di invio). Quando invece l'errore è solamente formale, la cessione è valida ai fini fiscali e l'imprecisione va segnalata mandando, sempre alla stessa Pec, una nota sottoscritta che contiene i dati corretti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Responsabilità in solido

Escluso il dolo se non c'è intenzione evasiva

Con le modifiche introdotte dal DL Aiuti-bis affinché il fornitore o il cessionario che utilizza in compensazione il credito d'imposta possa

considerarsi responsabile in solido con il beneficiario della detrazione in ipotesi di carenza dei relativi presupposti costitutivi, deve aver operato con dolo o colpa grave, risultando, invece, irrilevante l'ipotesi di colpa lieve. Si considera dolosa la volontà dell'autore della violazione consapevolmente diretta all'evasione, cosicché non è mai possibile considerare doloso quel comportamento che, pur violando la legge tributaria, non persegue intenzionalmente questo obiettivo; la colpa grave sussiste «quando l'imperizia o la negligenza del comportamento sono indiscutibili e non è possibile dubitare ragionevolmente del significato e della portata della norma violata e, di conseguenza, risulta evidente la macroscopica inosservanza di elementari obblighi tributari».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

questo il cedente può trasmettere le comunicazioni relative ai Sal successivi al primo omettendo di indicare il numero di Sal a cui si riferiscono e il protocollo telematico di invio della prima comunicazione. Anche in questo caso è necessario dare comunicazione dell'accaduto con posta certificata all'agenzia delle Entrate.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I requisiti

Comunicazione tardiva, remissione in bonis

A certe condizioni è consentito trasmettere la comunicazione dell'opzione anche successivamente alla scadenza prevista (16 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono state effettuate le spese che danno diritto alla detrazione). È infatti possibile applicare la remissione in bonis se: sussistono tutti i requisiti sostanziali per usufruire della detrazione relativa alle spese dell'anno di riferimento; i contribuenti hanno tenuto un comportamento coerente con l'esercizio dell'opzione; non siano già state poste in essere attività di controllo sulla spettanza del beneficio fiscale da cedere o acquisire sotto forma di sconto; sia versata la misura minima della sanzione prevista. Se tali presupposti sussistono, l'invio della comunicazione è consentito entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile successiva all'ordinario termine annuale di trasmissione dell'opzione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Edilizia libera

Maggiori tutele per chi ottiene le attestazioni

Responsabilità solidale limitata in caso di concorso in violazione anche per i crediti relativi alla cosiddetta edilizia libera, ovvero quei crediti sorti per interventi di importo complessivo non superiore a 10mila euro eseguiti sulle singole unità immobiliari o su parti comuni dell'edificio e per i quali la legge esclude l'obbligo del rilascio del visto di conformità e delle attestazioni di congruità della spesa. Ma come spiega la circolare n. 33/E, alla fine del secondo paragrafo, le maggiori tutele possono operare in relazione ai crediti per interventi di edilizia residenziale che non chiedono il rilascio della documentazione per fruire delle opzioni alternative alla detrazione (cessione del credito e sconto in fattura), a condizione che il fornitore cedente acquisisca le attestazioni «ora per allora».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sviste formali

L'errore lieve non blocca l'opzione e la cessione

Nel caso di errori formali nella Comunicazione o sono state omesse informazioni che non incidono sulla sostanza del bonus, il contribuente mantiene il suo diritto alla detrazione e l'opzione è valida ai fini fiscali e il credito può essere ulteriormente ceduto o utilizzato in compensazione dal primo cessionario o dal fornitore che ha applicato lo sconto. Per i controlli saranno cedente, condominio o intermediario a indicare al Fisco i dati corretti con nota sottoscritta digitalmente o da firma autografa e inviata via Pec. Tra gli esempi di errori formali indicati in circolare ci sono quelli nel frontespizio dal codice fiscale del rappresentante del beneficiario all'indirizzo email o del telefono, così come dal codice dell'asseverazione presentata all'Enea all'indicazione del semestre di riferimento delle spese 2020, o ancora i dati catastali nel quadro B o la data dell'opzione nel quadro D.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Stato avanzamento lavori

Riferimento ai Sal anche senza numerazione

Nel caso la comunicazione dell'opzione si riferisca al primo stato di avanzamento dei lavori (Sal), nell'omonimo campo del modello deve essere indicato il valore 1. Nelle comunicazioni successive deve essere indicato il numero di Sal a cui si riferiscono e il protocollo telematico di invio della comunicazione relativa al primo Sal. La mancata indicazione del valore 1 nella comunicazione del primo Sal impedisce di inviare le comunicazioni dei Sal successivi nel modo descritto. Per ovviare a

Errore sostanziale

Dati essenziali sbagliati e annullamento

L'errore o l'omissione che incidono su elementi essenziali della detrazione e quindi del credito ceduto è sempre sostanziale. Secondo il Fisco sono sostanziali, ad esempio, l'errata indicazione del codice dell'intervento da cui dipende la percentuale di detrazione spettante oppure del codice fiscale del cedente. Secondo la circolare per una corretta circolazione dei crediti e per evitare difficoltà ai titolari delle detrazioni, oltre che ai cessionari e ai fornitori, è possibile annullare, su richiesta delle parti, l'accettazione di crediti derivanti da comunicazioni di prime cessioni o sconti non corrette. Con l'annullamento del bonus il plafond del credito compensabile dal cessionario viene ridotto del relativo importo. A richiedere l'annullamento via Pec devono essere, comunque, tutti e due i soggetti interessati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa o di arti e professioni, possono fruire del superbonus con riferimento agli interventi eseguiti su unità immobiliari anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione, tuttavia, che al 30 settembre di tale anno siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.

La circolare 33/E ricorda che, per il raggiungimento della percentuale, non è sufficiente il pagamento dell'importo corrispondente al 30% dei lavori se non corrisponde allo stato effettivo degli interventi. È necessaria, stando al tenore letterale della disposizione di riferimento sui lavori realizzati entro la data del 30 settembre, la realizzazione di almeno il 30% dell'intervento complessivo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

1,6 miliardi

LA SPESA EXTRA

Finora il Superbonus 110% è costato allo Stato 1,6 miliardi in più rispetto alla spesa stimata, come indicato dalla relazione alle Camere sull'extragetto

La somma ceduta

Nuova trasmissione se l'importo è inferiore

Se l'importo comunicato del credito ceduto o utilizzato come sconto è inferiore a quello della detrazione spettante che si intende effettivamente cedere, il beneficiario può inviare un'altra comunicazione entro il termine per l'invio del modello relativo all'anno della spesa. Nella nuova trasmissione andranno indicati gli stessi dati, ma un ammontare del credito ceduto pari alla differenza tra la cifra corretta e quella che, invece, era stata inserita nel precedente invio. La circolare 33/E/2022 sottolinea, invece, che qualora gli importi indicati come spesa sostenuta e/o relativo credito ceduto siano superiori ai valori effettivi si configura un errore sostanziale, che va gestito secondo le modalità previste per questa fattispecie.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La scadenza di settembre

Stato effettivo dei lavori per il calcolo del 30%

Superbonus, a settembre cantieri per 8 miliardi

Il report Enea

Record d'investimenti spinto dalla scadenza di fine mese per le villette

Nuovo record per gli investimenti agevolati con il superbonus al 30 settembre: il totale arriva a 51,2 miliardi, di cui 35,3 per lavori conclusi, secondo il report mensile dell'Enea. Alla fine di agosto il dato degli investimenti aveva raggiunto 43 miliardi, di cui 30 per lavori conclusi. In un mese, perciò, sono state comunicate all'Enea opzioni di cessione del credito o sconto in fattura per nuovi 8 miliardi e i lavori conclusi ammessi a detrazione sono aumentati di circa 5 miliardi rispetto al mese precedente. E lo stock degli interventi "in coda", cioè in attesa di completamento, è aumentato da 10 a 14,9 miliardi (scendendo al 68,9% del totale).

Alla luce del blocco degli acquisti da parte del sistema bancario, sono probabilmente le operazioni già avviate e prenotate ad aver alimentato il flusso delle comunicazioni. Flusso che - va ricordato - non conteggia gli interventi di sismabonus al 110%, né i trasferimenti dei bonus ordinari (per i quali non va inviata l'asseverazione all'Enea).

A questo nuovo picco di investimenti - probabilmente - non è estranea neppure la scadenza del 30 settembre, data entro la quale doveva essere eseguito almeno il 30% degli interventi programmati su unità monofamiliari e indipendenti, per poter beneficiare della proroga fino al prossimo 31 dicembre. A questo proposito, la circolare 33/E di ieri ha confermato che è determinante l'effettiva esecuzione dei lavori in misura almeno pari al 30%, e non il semplice pagamento delle spese. Non è detto che tutti coloro che hanno raggiunto questa soglia abbiano anche comunicato la cessione del credito all'Enea, ma non è azzardato ipotiz-

zarlo, visto che proprio il 30% è il livello minimo di Sal che consente di cedere il superbonus.

La stessa circolare di ieri ha tra l'altro chiarito che può avere la proroga anche chi ha avviato i lavori su un'abitazione monofamiliare dopo il 30 giugno scorso, purché abbia raggiunto la soglia di lavori richiesta al 30 settembre.

Tornando ai numeri, le asseverazioni finora conteggiate dall'Enea sono 307mila e riguardano per la maggior parte (58,2%) gli edifici unifamiliari. Il grosso degli investimenti (43,3%) si concentra invece negli edifici condominiali, dove l'investimento medio è pari a 585mila euro, contro i 97mila euro delle unità indipendenti e i 113mila euro delle abitazioni monofamiliari. La percentuale di lavori completati più elevati è il 74,4% nelle unità indipendenti, ma i condomini - a conti fatti - non sono molto più indietro con il 67,1 per cento.

—D. Aq.
—C. D. O.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



L'ANDAMENTO
Investimenti
concentrati
in prevalenza
negli edifici
condominiali,
dove l'importo
medio è pari a
585mila euro



Relazione Pnrr: 334 bandi per 95 miliardi, spesa in linea con gli obiettivi (ridotti)

Al Parlamento. Palazzo Chigi: per molte misure «la mancanza di erogazioni è in linea con le scadenze previste». La Nadef abbassa ulteriormente le previsioni d'investimenti a 20,5 miliardi per il periodo 2020-2022. Draghi: in anticipo sui target Ue di fine anno

Giorgio Santilli

«La maggior parte degli interventi a valere su risorse aggiuntive presenta cronoprogrammi attuativi che, nell'anno corrente, prevedono fasi procedurali precedenti l'avvio dei lavori. Per tali misure, la mancanza di erogazioni è, quindi, in linea con le scadenze previste dal Piano». Eccola la frase chiave della Relazione sul Pnrr inviata ieri dal presidente del Consiglio, Mario Draghi, al Parlamento. Serve a spegnere le polemiche intorno ai ritardi di spesa e ai cantieri che non sarebbero ancora partiti. Polemiche spesso pretestuose che convivono con analisi serie di situazioni molto complesse e con le sincere e motivate preoccupazioni della premier in pectore, Giorgia Meloni, sul futuro del Pnrr.

La relazione - messa a punto dal sottosegretario a Palazzo Chigi, Roberto Garofoli - fornisce molti chiarimenti di dettaglio. Per gli «interventi su risorse aggiuntive» (cioè i nuovi interventi che non erano programmati prima del Pnrr) nessuno - intende la Relazione - può fare miracoli ed era chiarissimo fin dall'inizio che l'avvio dei cantieri o della spesa avrebbe richiesto il tempo necessario a espletare le procedure: progettazioni, autorizzazioni, gare. Tanto è così che non c'era in alcun modo fra i target, in questa fase, l'apertura dei cantieri o la spesa per nuovi progetti. Il governo ha pubblicato comunque 334 bandi o avvisi per un totale di 94,7 miliardi, fra appalti pubblici, individuazione di proposte progettuali, selezione di esperti e contributi e crediti di imposta: un'imponente macchina necessaria per avviare gli investimenti. Quanto alla spesa effettiva, la Relazione rileva pagamenti per 11,8 miliardi alla data del 31 agosto che diventeranno 20,5-21 alla fine dell'anno «in linea con le previsioni» contenute nella Nadef, «aggiornate» appunto a 20,5 miliardi, mentre per il 2023 la previsione è a 40,9 miliardi, per il 2024 a 46,5 miliardi, per il 2025 a 47,7 miliardi, per il 2026 a 35,9 miliardi. In sostanza il governo ha via via abbas-

sato le previsioni di spesa per il triennio 2020-2022, che in partenza erano fissate a 41 miliardi, erano state ridotte a 33,7 miliardi dal Def dello scorso aprile e ora ancora ridotte con la Nadef a 20,5 miliardi (5,5 per il 2020-2021 e 15 per l'anno 2022).

Ma - spiega la Relazione Draghi - questo non è un indicatore del fatto che il Pnrr non decolli perché questi flussi di pagamenti sono «principalmente riferibili ai cosiddetti "progetti in essere" generalmente previsti da disposizioni antecedenti il Pnrr e, quindi, in una fase attuativa più matura». Spostamenti di risorse dal bilancio nazionale al bilancio Pnrr che poco hanno a che fare con l'efficienza della macchina Pnrr. E infatti i tre capitoli di spesa che fanno l'80% di questi pagamenti sono i collegamenti ferroviari ad alta velocità partiti prima del Pnrr (Brescia-Padova, Terzo Valico, Napoli-Bari), transizione 4.0 e Superbonus. Confrontati agli 11.749 milioni di spesa al 31 agosto 2022 valgono rispettivamente 3.617, 2.965 e 2.774 milioni. Già ad oggi, con un mese in più di spesa, gli interventi veramente infrastrutturali, quelli di Rete ferroviaria italiana (Fs), sono arrivati a 3,9 miliardi, cifra che oltre gli obiettivi posti originariamente dimostra la forte dinamica di questa spesa in questo momento. Anche da questa dinamica il governo assicura che si arriverà alla spesa di 20,5 miliardi.

Ma il premier, nella premessa scritta personalmente, batte soprattutto, ancora una volta, sul fatto che è in perfetto ordine la contabilità dei target e dei milestones, gli unici dati che contano agli occhi di Bruxelles e che ci consentono di incassare le rate dei finanziamenti Ue. Dopo aver ricordato i risultati «significativi» del 2021 e del primo semestre 2022, Draghi scrive che «per quanto riguarda il semestre in corso, l'attuazione procede più velocemente dei cronoprogrammi originari. La fine della legislatura ha richiesto uno sforzo supplementare, per fare in modo che, dopo le elezioni, si potesse ripartire da una posizione la più avanzata possibile».

Il premier indica le strade (già avviate e da continuare) per affrontare difficoltà inevitabili per l'avvio degli investimenti: forme di supporto e assistenza per gli enti attuatori, garantendo già dalla fase di progettazione degli interventi il sostegno delle società partecipate pubbliche; misure e finanziamenti aggiuntivi per rispondere all'aumento dei prezzi dell'energia e delle materie prime; incisivo sistema di monitoraggio e di controllo degli interventi anche al fine di evitare frodi e infiltrazioni criminali.


Infine, il futuro del Pnrr. Draghi batte ancora su un punto che considera strategico per l'Italia: «il Piano RePowerEU, con l'inserimento di un nuovo capitolo nei Pnrr nazionali destinato ad assicurare l'autonomia energetica dalla Russia, rappresenta l'ulteriore sfida per i prossimi mesi». Dimensioni e tempi tutti da discutere in Europa. Ma questo spetterà a Giorgia Meloni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

11,7 miliardi

SPESA SOSTENUTA FINO AGOSTO


Le spese sostenute per il Pnrr al 31 agosto 2022. La quota principale va a infrastrutture e trasporti (3,6 miliardi) e Transizione 4.0 (2,9 miliardi)



L'attuazione del Pnrr

IMPORTO DEI BANDI E AVVISI EMANATI AL 4 OTTOBRE 2022, PER AMMINISTRAZIONE TITOLARE

Importo dei bandi e avvisi emanati al 4 ottobre 2022, per amministrazione titolare. *In miliardi di euro*




Il premier: «Attuate le misure necessarie per attuare il Piano: sostegno agli enti attuatori e fondi anti-rincarì»

Fonte: Ministero dell'Economia e delle finanze

PROFILO PROGRAMMATICO AGGIORNATO RELATIVO ALL'UTILIZZO DELLE RISORSE PNRR

Dati in miliardi



Fonte: Ministero dell'Economia e delle finanze – NADEF 2022

Vecchie gare con obbligo di procedere ad aggiornare l'importo fino a un +20%

DI ANDREA MASCOLINI

L'assenza della clausola revisionale nello schema di contratto di una gara affidata dopo il 28 gennaio 2022 legittima l'annullamento della gara; nelle gare avviate prima dell'aggiornamento dei prezziari regionali, esiste anche l'obbligo, nelle more, di procedere all'aggiornamento dell'importo a base di gara "fino al 20%". Lo afferma il presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, Giuseppe Busia, nell'atto n. 3157/2022, su richiesta dell'Ance Sicilia. La procedura da 39 mln € era stata bandita in vigore sia dell'articolo 29, co. 1, lett. a) del dl 4/2022 (sostegni ter) che ha previsto l'obbligo di inserimento della clausola di revisione prezzi in tutti i contratti pubblici, sia con riguardo all'art. 26 del dl 50/2022 (aiuti) che, nelle more dell'aggiornamento dei prezziari regionali (il cui termine era fissato al 31 luglio 2022), prevede l'obbligo per le stazioni appaltanti di procedere all'incremento fino al 20% del prezzo in uso. L'Anac aveva exceptio sia l'assenza della clausola revisionale, sia l'avvenuto incremento dell'importo dei lavori, visto che la gara era stata emessa nel mese di giugno in vigore di entrambe le norme. La stazione appaltante aveva difeso il proprio operato facendo notare che la gara era stata bandita a giugno ma sulla base di una circolare regionale che precisava l'utilizzabilità del prezziario 2019 fino al 30 giugno 2022 per i progetti posti a base di gara approvati prima del 31 dicembre 2021. Era poi accaduto che il 29 giugno 2022 venisse anche aggiornato il

prezziario regionale e che la stazione appaltante avesse annullato la gara. La vicenda permette quindi all'Anac di richiamare tutte le stazioni appaltanti ad un maggiore rigore nell'indizione delle gare per assicurare la corretta applicazione delle norme sulla revisione dei prezzi approvate nell'ultimo periodo a fronte degli aumenti eccezionali dei costi dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni. L'Authority ricorda quindi che per le procedure di affidamento dei contratti pubblici indette fino al 31 dicembre del 2023



Giuseppe Busia

le stazioni appaltanti sono tenute all'inserimento della clausola di revisione dei prezzi prevista dal dl sostegni ter. Per le gare avviate successivamente alla data di entrata in vigore del dl aiuti, cioè dopo il 15 luglio 2022, per determinare il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, le stazioni appaltanti devono inoltre utilizzare i prezziari regionali aggiornati al 31 dicembre 2021 incrementati fino al

20%. Nel caso specifico l'Anac, preso atto dell'annullamento, ribadisce i profili di illegittimità segnalati in precedenza evitando che si perfezionasse una procedura di gara che avrebbe senza alcun dubbio determinato contenziosi. In particolare l'Anac censura la stazione appaltante "a nulla valendo il richiamo alla predetta circolare dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità antecedente alle riforme normative sopra richiamate". Doveva essere applicato il prezziario 2021 con l'incremento fino al 20% e inserita la clausola di revisione prezzi.

» Riproduzione riservata



Bonus edilizi, fuori le carte

Nella cessione dei crediti si potranno evitare responsabilità esibendo i documenti in proprio possesso. Sanabile il ritardo nella presentazione delle comunicazioni

Nella cessione dei crediti si potranno evitare responsabilità esibendo qualunque documentazione in proprio possesso. Il ritardo nella presentazione delle comunicazioni potrà essere sanato pagando 250 euro. Ed eventuali errori messi a posto mandando una email di correzione alle Entrate. Sono i chiarimenti forniti dall'Agenzia con una circolare sulle novità per cessione e sconto in fattura delle detrazioni relative ai bonus edilizi dopo il dl aiuti bis.

Poggiani a pag. 25



La circolare delle Entrate mantiene la rotta. Possibili le correzioni sulle comunicazioni

Bonus edilizi, fuori le carte

Responsabilità esclusa con documenti in proprio possesso

DI FABRIZIO G. POGGIANI

Responsabilità in solido, restano gli indicatori. Per evitare la configurabilità del concorso in violazione nella cessione dei bonus edilizi, però, i fornitori e i cessionari potranno invocare ulteriori elementi e circostanze, anche documentali, rispetto agli indicatori già noti e approvati dalle Entrate. Prevista una corsia preferenziale per correggere gli errori e inviare le comunicazioni tardive: la remissione in bonis, con pagamento di una sanzione di 250 euro, per la tardiva presentazione delle comunicazioni per opzioni di cessione e sconto in fattura e possibili correzioni di errori con specifica istanza e mail dedicata. Questi alcuni dei chiarimenti forniti ieri dall'Agenzia delle entrate con la circolare 33/E, avente ad oggetto la disciplina della cessione e dello sconto in fattura delle detrazioni relative ai bonus edilizi, di cui all'art. 121 del dl 34/2020, dopo le modifiche introdotte dal dl 115/2022 (decreto Aiuti-bis), convertito con modifiche dalla legge 142/2022. Viene dato atto, innanzitutto, delle più recenti modifiche alla disciplina della cessione o sconto sul corrispettivo per le detrazioni sugli interventi edilizi, con particolare ri-

ferimento alla responsabilità in solido, soffermandosi sull'elemento soggettivo dell'illecito e sul concorso nella violazione, richiamando le nozioni di dolo, di cui al comma 4, dell'art. 5 del dlgs 472/1997 e di colpa grave, ai sensi del precedente comma 3. Sul punto, la circolare non cita più gli intermediari finanziari, ma conferma che il grado di colpa sarà discrezionale e valutato tenendo conto della natura dell'attività professionale o d'impresa svolta dal cessionario, richiedendo un livello elevato nei casi in cui il soggetto sia tenuto al rispetto di normative regolamentari e indicazioni delle autorità di vigilanza. Con riferimento al concorso nella violazione, per l'agenzia il dolo emerge quando c'è consapevolezza dell'inesistenza del credito da parte del cessionario, mentre la colpa grave ricorre quando il cessionario omette, in termini macroscopici, la diligenza richiesta, come rappresentata in precedenza, come nel caso in cui l'acquisto del credito sia avvenuto in assenza di documentazione a supporto del bonus o in presenza di una palese contraddittorietà della documentazione, come nel caso di unità immobiliare diversa da quella oggetto degli interventi agevolabili.

Resta in piedi l'ipotesi di concorso in violazione qualora il cre-

dito sia acquisito in presenza di operazioni sospette e soggette all'obbligo di segnalazione, ai sensi dell'art. 35 del dlgs 231/2007 e il cessionario non si sia astenuto dall'operazione, ai sensi del successivo art. 42. Si conferma la limitazione della responsabilità in presenza del visto di conformità e delle attestazioni prescritte, fin dall'origine, per la detrazione maggiorata del 110%, e dall'introduzione dell'obbligo, per gli altri crediti edilizi; per gli interventi in edilizia libera e quelli di ammontare inferiore a 10 mila euro, con esclusione del bonus facciate, l'acquisizione della detta documentazione può attenuare la responsabilità in caso di concorso, purché il fornitore cedente la acquisisca ora per allora. Con riferimento agli indici indicati da una recente circolare (n. 23/E/2022 § 5.3), l'agenzia li conferma in toto precisando che l'attività di controllo è finalizzata al contrasto delle frodi ma ammette la possibilità, al fine di dimostrare la propria diligenza, di invocare elementi e circostanze ulteriori, diversi da quelle indicate nel paragrafo indicato (§5.3); si ribadisce, inoltre, che assumono rilevanza, per esempio, la capacità reddituale del committente anche in presenza di sconto in fattura parziale o la sproporzione tra l'ammon-

tare dei crediti ceduti, che fanno riferimento a interventi senza soglie di spesa, rispetto allo scarso valore dell'immobile oggetto degli interventi.

E' ora possibile modificare le comunicazioni delle opzioni su richiesta degli interessati, utilizzando una mail dedicata, mentre gli errori formali, da segnalare alle Entrate a cura dell'intermediario e/o dell'amministratore del condominio, non inficiano l'esercizio dell'opzione, alla stessa stregua della mancata indicazione dei valori riferibili ai SAL; l'errore sostanziale (per esempio, l'errata indicazione del codice intervenuto da cui dipende la percentuale del bonus) può essere corretto, usando il modello allegato alla circolare.

Infine, è possibile presentare la comunicazione delle opzioni anche successivamente ai termini ordinari prescritti, attraverso l'istituto della remissione in bonis versando la sanzione minima di 250 euro.

IO ONLINE
 Il testo del documento su www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi

© Riproduzione riservata

DECRETO DEL MISE

**Fondo pmi,
garanzie senza
valutazione del
merito creditizio
per startup
innovative
e Resto al Sud**

Pagamici a pag. 31

Inoltre la commissione "una tantum" da versare al Fondo non è dovuta per imprese del Mezzogiorno, imprese femminili, imprese di autotrasporto, reti d'impresa, imprese sociali

Nuove disposizioni operative in un dm dello Sviluppo economico in fase di pubblicazione

Fondo pmi, garanzie più facili
Start up e Resto al Sud senza valutazioni di merito creditizio

DI BRUNO PAGAMICI

Garanzie del Fondo Pmi concedibili senza valutazione del merito creditizio alle start up innovative e alle imprese beneficiarie di operazioni "Resto al Sud", di microcredito e per finanziamenti di importo ridotto. Inoltre la commissione "una tantum" da versare al Fondo non è dovuta per imprese del Mezzogiorno, imprese femminili, imprese di autotrasporto, reti d'impresa, imprese sociali e piccole imprese dell'indotto di imprese in amministrazione straordinaria e per operazioni Nuova Sabatini. Sono le principali agevolazioni a favore di particolari categorie di Pmi contenute nelle nuove disposizioni operative allegate al decreto 3 ottobre 2022 del Ministero dello sviluppo economico (in corso di pubblicazione in *G.U.*) con cui sono state approvate le modifiche e le integrazioni delle condizioni di ammissibilità e delle disposizioni operative di caratte-

re generale del Fondo di garanzia per le Pmi, adottate dal Consiglio di gestione il 27 maggio 2022. Inoltre, secondo le nuove disposizioni che si applicheranno a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione in *G.U.* del comunicato Mise relativo al dm 3 ottobre 2022, le operazioni di locazione finanziaria sono ammissibili alle garanzie del Fondo per un ammontare pari al costo del bene, al netto dell'Iva e delle eventuali somme corrisposte dal soggetto beneficiario finale (impresa locataria) prima della decorrenza del piano di ammortamento.

Valutazione del merito di credito. Sono ammissibili alla garanzia senza valutazione del merito di credito da parte del gestore del Fondo: a) le start up innovative e gli incubatori certificati qualora: sull'operazione finanziaria non sia acquisita alcuna garanzia, reale, assicurativa o bancaria; il soggetto richiedente abbia preventivamente acquisito apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con cui il rappresentante legale

dell'impresa o dell'incubatore ne attesta l'iscrizione nella apposita sezione speciale del Registro delle imprese istituita ai sensi dell'art. 25, comma 8, del d.l. 179/2012, convertito nella legge 221/2012; b) i soggetti beneficiari in favore dei quali è richiesta la garanzia per le seguenti tipologie di operazioni finanziarie: operazioni di microcredito; operazioni finanziarie di importo ridotto; operazioni finanziarie a rischio tripartito; operazioni Resto al Sud.

Commissione una tantum. Entro 3 mesi dalla data della delibera di ammissione del Consiglio di gestione, deve essere versata al Fondo una commissione "una tantum". La commissione tuttavia non è dovuta per le operazioni riferite a start-up innovative o incubatori certificati o Pmi innovative per le operazioni Nuova Sabatini e per le operazioni di microcredito. La commissione non è altresì dovuta per le operazioni finanziarie diverse dalle operazioni sul capitale di rischio, dal-

di mini bond e dagli investimenti in quasi-equity, riferite a: soggetti beneficiari finali aventi sede legale e/o operativa nel Mezzogiorno; imprese femminili; piccole imprese dell'indotto di imprese in amministrazione straordinaria; micro, piccole e medie imprese che hanno sottoscritto un contratto di rete; imprese sociali; imprese di autotrasporto.

Resto al Sud. L'operazione di finanzia agevolata Resto al Sud è caratterizzata dalla particolarità della sua appartenenza alla sezione speciale del Fondo. La garanzia è concessa: garanzia diretta: fino all'80% delle operazioni finanziarie; riassicurazione e controgaranzia: fino all'80% dell'importo garantito dal soggetto garante; a titolo gratuito.

© Riproduzione riservata

IO ONLINE
Il testo del decreto su www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi



Termosifoni tiepidi, Cingolani firma il decreto

Termosifoni più freddi, accesi un'ora in meno al giorno e impianti di riscaldamento accesi due settimane in meno. Il ministro della transizione ecologica, Roberto Cingolani, ha firmato il decreto che definisce i nuovi limiti temporali di esercizio degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale e la riduzione di un grado dei valori massimi delle temperature degli ambienti riscaldati, da applicare per la prossima stagione invernale come previsto dal Piano di riduzione dei consumi di gas naturale.

Il periodo di accensione degli impianti è ridotto di un'ora al giorno e il periodo di funzionamento della stagione invernale 2022-2023 è accorcia-

to di 15 giorni, posticipando di 8 giorni la data di inizio e anticipando di 7 la data di fine esercizio.

In presenza di situazioni climatiche particolarmente severe, le autorità comunali, con proprio provvedimento motivato, possono autorizzare l'accensione degli impianti termici alimentati a gas anche al di fuori dei periodi indicati al decreto, purché per una durata giornaliera ridotta.

Inoltre, i valori di temperatura dell'aria sono ridotti di 1° C. Al fine di agevolare l'applicazione delle nuove disposizioni, Enea pubblicherà un vademecum con le indicazioni essenziali per impostare correttamente la temperatura di riscaldamento che

gli amministratori di condominio potranno rendere disponibile ai condomini. Le riduzioni hanno delle esenzioni; in particolare non si applicano agli edifici adibiti a luoghi di cura, scuole materne e asili nido, piscine, saune e assimilabili e agli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e simili per i quali le autorità comunali abbiano già concesso deroghe ai limiti di temperatura dell'aria, oltre che agli edifici che sono dotati di impianti alimentati prevalentemente a energie rinnovabili.



© Riproduzione riservata



Commercialisti, ok ai chiarimenti sulla diligenza

Ok dei commercialisti ai chiarimenti sul superbonus e in particolare alle correzioni delle comunicazioni già presentate. «Dopo le modifiche introdotte dal Decreto Aiuti Bis sulla responsabilità solidale del cessionario solo in caso di dolo o colpa grave» afferma il presidente del consiglio nazionale dei dottori commercialisti, Elbano de Nuccio «abbiamo immediatamente attivato una fattiva interlocuzione con i vertici dell'Agenzia delle Entrate affinché fossero superate le incertezze interpretative che hanno determinato un sostanziale stallo nella circolazione dei crediti connessi ai bonus edilizi». «La circola-

re diffusa è apprezzabile sotto tale aspetto in quanto fornisce chiarimenti più dettagliati e aggiornati conseguenti alle modifiche previste dal Decreto Aiuti bis che si auspica possano, finalmente, rassicurare gli operatori, le banche in primis».

Sospensione di giudizio per Confedilizia sugli effetti della circolare ai fini dello sblocco dei crediti: «Poiché il sistema della cessione del credito e dello sconto in fattura si è bloccato perché le banche, dopo la prima circolare delle Entrate, hanno perso ogni certezza sulle loro responsabilità (e sui conseguenti rischi), auspichiamo che le precisa-

zioni della nuova circolare siano tali da restituire fiducia agli istituti di credito, così consentendo la riattivazione di importanti interventi edilizi. Ier il movimento 5 stelle prima dell'uscita della circolare ha inviato una nota in cui evidenzia che: Nelle scorse settimane l'M5s ha avuto un'intensa interlocuzione anche con le categorie professionali più interessate ai profili tecnico-operativi della novità, attivandosi per far emergere tutti gli aspetti utili all'amministrazione finanziaria per declinare tempestivamente e nel miglior modo possibile la fase applicativa.»

» Riproduzione riservata

The thumbnail shows a newspaper page with the following elements:

- Logos for **Italia Oggi**, **Diritto & TRISCO**, and **Capital**.
- Section title: **Bonus edilizi, fuori le carte**
- Sub-headline: **Responsabilità esclusa con documenti in proprio possesso**
- Text: **Comunicazioni di avvenimenti edilizi**
- Text: **Trasmissioni irregolari. Espulsione senza il dovuto**

159329

INTERPELLO SUL TRATTAMENTO FISCALE DEI CANONI DI LOCAZIONE

Autonomi, rimborsi tassati per i costi deducibili

Rimborsi a lavoratori autonomi sempre tassati se riconducibili a rifondere costi fiscalmente deducibili. Questo principio emerge dalla lettura della recente risposta n. 482/2022 diffusa dall'agenzia delle entrate, a fronte di un'istanza di interpello presentata dal contribuente.

La vicenda. La risposta sopra menzionata prende le mosse da un interpello presentato riguardante la richiesta di trattamento fiscale di un rimborso spese per ristoro dei canoni di locazione pagati in passato da un lavoratore autonomo e dallo stesso dedotti: il tema centrale oggetto dell'istanza concerne la rilevanza fiscale di siffatti rimborsi, nonché degli eventuali criteri di tassazione degli stessi.

La norma di riferimento. Nella strutturazione della propria risposta, gli uffici in via preliminare individuano la disposizione applicabile al caso di specie, nell'art. 54 del tuir, secondo cui il reddito imponibile nell'ambito dell'esercizio di arti e professioni è costituito dalla differenza tra l'ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti e quello delle spese sostenute; si applica perciò un rigoroso criterio di "cassa" e questo principio aveva fatto ritenere all'istante che i rimborsi in questione fossero "sovravvenienze attive" non tassabili anche in ragione del fatto che per queste fattispecie si ricadrebbe inevitabilmente nel reddito di impresa che è tipicamente determinato per competenza (salvo il caso delle imprese minori ex art. 66 tuir); in

questo senso, il contribuente menzionava anche la risoluzione n. 163 del 2001.

Il parere dell'Agenzia. Tuttavia le conclusioni sull'interpretazione dell'art. 54 tuir formulate dal contribuente non vengono accolte dall'Agenzia, la quale ricorda che con precedenti risoluzioni (la n. 356/E del 7/12/2007 e la 106/E del 13/10/2010) era già stato chiarito il principio per cui "costituiscono reddito di lavoro autonomo [...] il rimborso di costi che hanno concorso alla formazione del reddito, in quanto deducibili"; tale interpretazione invoca il c.d. "principio di simmetria impositiva", che ha la finalità di evitare distorsioni temporali tra periodi di imposta differenti nella determinazione della base imponibile. In conseguenza di ciò, la risposta sopra menzionata conclude che nel caso di specie, essendo i rimborsi a "ristoro" di spese dedotte in precedenti periodi di imposta, devono avere rilevanza reddituale per il lavoratore autonomo.

I casi specifici. Se tale principio potrebbe - di per sé trovare una sua legittimità nell'invocazione della già citata "simmetria impositiva", ci si chiede quale debba essere il trattamento fiscale di rimborsi relativi a spese solo parzialmente deducibili.

Se è infatti chiaro (per motivi di coerenza con quanto contenuto nella risposta dell'agenzia qui commentata) che rimborsi spese di spese integralmente non deducibili per il lavoratore autonomo non hanno alcuna rilevanza redditua-

le, appare invece più complessa la questione qualora il rimborso sia riferibile ad una spesa solo parzialmente deducibile (per es.: rimborso di costi auto).

È opportuno richiamare che la norma sulla determinazione del reddito di lavoro autonomo contenuta nel tuir nulla dispone a riguardo.

Qui le strade possibili sembrano due: la prima in cui si considera il rimborso non rilevante fiscalmente fino a concorrenza della spesa non dedotta fiscalmente cui il rimborso stesso si riferisce.

La seconda invece potrebbe prevedere che il rimborso sarà rilevante fiscalmente in misura corrispondente e proporzionale alla spesa dedotta: questo secondo approccio (in cui a fronte di un rimborso di 100 per una spesa dedotta al 30% comporterebbe una rilevanza fiscale del rimborso per 70) si connota per una maggiore cautela e parrebbe essere più coerente con il principio di "simmetria impositiva" invocato dall'agenzia.


Da ultimo si segnala che nelle situazioni sopra delineate di parziale deduzione della spesa poi rimborsata magari per una piccola quota, considerare prioritariamente rilevante il rimborso medesimo fino alla misura della spesa dedotta (e dunque ritenerlo fiscalmente rilevante), creerebbe una distorsione impositiva tra differenti periodi di imposta.

**Duilio Liburdi
 e Massimiliano Sironi**

© Riproduzione riservata



Cessione o sconto
Opzione entro il 15 ottobre
per soggetti Ires e partite Iva —p.43



L'INVIO ALLE ENTRATE

Per le comunicazioni di prima cessione o sconto in fattura, operate da soggetti Ires e partite Iva, il termine di trasmissione alle Entrate scade il 15 ottobre (essendo sabato, dovrebbe slittare a lunedì 17)

Prima cessione o sconto, opzione entro il 15 ottobre per soggetti Ires e partite Iva

Superbonus. Si avvicina il termine di comunicazione alle Entrate
Con la circolare di ieri possibile «remissione in bonis» in caso di omissioni

Giorgio Gavelli

Per le comunicazioni di prima cessione o di sconto in fattura, rispettivamente operate da e ricevute da soggetti Ires e soggetti titolari di partita Iva, il termine di trasmissione all'agenzia delle Entrate scade il prossimo 15 ottobre, che, essendo sabato, dovrebbe slittare a lunedì 17. Infatti, a norma dell'articolo 7, comma 1, lettera h), del Dl 70/2011, «i versamenti e gli adempimenti, anche se solo telematici, previsti da norme riguardanti l'Amministrazione economico-finanziaria che scadono il sabato o in un giorno festivo sono sempre rinviati al primo giorno lavorativo successivo».

Il vero problema, tuttavia, non è la scadenza, ma inquadrare correttamente il perimetro applicativo, oggettivo e soggettivo, di questa proroga (disposta dall'articolo 10-quater, comma 2-bis, del Dl 4/2022, inserito dalla legge 34/2022, di conversione del Dl 17/2022).

Ricordiamo, infatti, che per i soggetti non compresi da questa disposizione, il termine è scaduto lo scorso 29 aprile. A seguito dei chiarimenti forniti ieri dalla circolare 33/E/2022 (si veda il servizio nelle pagine 2 e 3) alle even-

tuali omissioni è applicabile l'istituto della «remissione in bonis» di cui all'articolo 2 del Dl 16/2012, quando ne sussistono i requisiti ricordati dallo stesso paragrafo 5.4 della circolare.

Ciò significa che per le spese sostenute nel 2021 e per le rate residue di quelle sostenute nel 2020, entro il 30 novembre prossimo (per i soggetti «solari») è possibile inviare la comunicazione omessa nei termini (ossia non trasmessa entro il 29 aprile o che non sarà trasmessa entro il 15 ottobre, a seconda dei soggetti interessati), versando contestualmente la sanzione di 250 euro.

Tornando alla scadenza del 15 ottobre, in primo luogo è opportuno rammentare che si tratta della comunicazione di prima cessione (da beneficiario a terzo, non necessariamente un soggetto «vigilato») – anche eventualmente delle sole rate residue se si tratta di spese sostenute nel 2020 – ovvero di «sconto in fattura» riconosciuto dal fornitore, in quanto tutti i passaggi successivi avvengono direttamente in piattaforma e non tramite la comunicazione di cui al provvedimento del 3 febbraio 2022 prot. 35873.

Il riferimento soggettivo, inoltre, va rivolto al beneficiario del bonus (in quanto destinatario dell'obbligo di comunicazione,

quasi sempre tramite il soggetto che ha rilasciato il visto di conformità o, comunque, tramite intermediario), a nulla rilevando che la sua controparte sia un soggetto Ires o un titolare di partita Iva.

Lo sdoppiamento del termine ha presentato sin dall'inizio molti dubbi applicativi. La norma consente l'invio della comunicazione nel maggior termine ai soggetti Ires e ai titolari di partita Iva (dal testo sembra chiaro che si tratta di due categorie distinte di soggetti) tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi entro il 30 novembre prossimo.

Come già rilevato (si veda il Sole 24 ore del 12 e del 27 aprile) la citazione della scadenza del modello dichiarativo – oltre a non essere ben chiaro se riferita ad entrambe le categorie di soggetti – spiazza tutti coloro che, per i più vari motivi (periodo d'imposta «a cavallo» d'anno, operazioni straordinarie ecc.), hanno un diverso termine di presentazione della dichiarazione.

In effetti, la differenziazione del termine di invio di questa comunicazione sulla base della scadenza di presentazione del modello Redditi non sembra troppo razionale.

Inoltre, va rilevato che la norma non collega la natura dei soggetti all'appartenenza dell'immobile su cui vengono eseguiti gli interventi

a una determinata tipologia di reddito prodotto.

Si potrebbe, quindi, interpretare il testo normativo (ma mancano gli opportuni chiarimenti) nel senso che tutti gli immobili di tali soggetti, anche se appartenenti alla sfera privatistica o istituzionale e, quindi, non commerciale o professionale, rientrano nella proroga.

Questa lettura cerca di cogliere lo scopo del differimento, ossia evitare l'intasamento a fine aprile

2022 delle comunicazioni da parte dei soggetti che, non essendo interessati al modello 730 ed alla dichiarazione precompilata, non avevano in realtà alcuna premura di far confluire i relativi dati al sistema dell'agenzia delle Entrate.

Si tratterebbe, in buona sostanza, di un tentativo di far tendenzialmente coincidere i soggetti che slittano al 15 ottobre con coloro che non sono ammessi al modello 730, pur con il problema (ad esempio) dei soci di società di

persone, privi di partita Iva ma non ammessi al 730.

Cercando altresì di evitare che uno stesso proprietario con partita Iva (ad esempio, lavoratore autonomo o imprenditore individuale) o soggetto Ires sia soggetto a due scadenze diverse a seconda che l'immobile sui cui sono eseguiti gli interventi faccia parte o meno dell'attività commerciale o professionale esercitata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



L'APPUNTAMENTO

Proseguono gli approfondimenti che due volte alla settimana (il martedì e il venerdì) saranno dedicati ad analizzare casi concreti legati al superbonus

NT-FISCO


Speciale superbonus

Tutte le novità sul 110% nelle analisi degli esperti del Sole 24 Ore
ntplusfisco.ilsole24ore.com

LA NORMA

DI 4/2022, articolo 10-quater

Al fine di consentire l'esercizio delle opzioni di sconto sul corrispettivo o di cessione del credito per l'anno 2022, i soggetti passivi Ires e i titolari di partita Iva possono trasmettere all'Agenzia delle entrate la comunicazione per l'esercizio delle predette opzioni entro il 15 ottobre 2022



POSTICIPO

In base al **DI 70/2011** il termine dovrebbe slittare a lunedì 17 ottobre in quanto il 15 è sabato

L'AMBITO

La comunicazione è su prima cessione e sconto in fattura: i passaggi successivi solo in piattaforma



Provvedimento dell'Agenzia ha aggiornato i modelli. Al via da ieri

Energia, ok alle cessioni

Comunicazioni sul bonus fino al 23/3/23

DI GIULIANO MANDOLESI

L'agenzia delle entrate ha aggiornato i modelli per le comunicazioni di cessione dei bonus energia: da ieri 6 ottobre e fino al 22 marzo 2023 si potranno trasmettere quelli relativi ai consumi di luce e gas del terzo trimestre 2022.

Non ancora recepite le novità apportate dall'articolo 1 del dl aiuti ter che ha concesso i contributi anche per i costi energetici delle mensilità di ottobre e novembre 2022. Con il provvedimento n. 2022/376961 pubblicato ieri i modelli, fermi allo scorso 30 giugno, sono infatti stati adeguati alle novità normative previste per i tax credit anti caro bollette ed introdotte dall'articolo 6 del dl 115/2022, il decreto aiuti bis. Con il citato articolo il legislatore ha allungato la gittata temporale di maturazione degli ormai noti 4 contributi per le imprese (quelli per energivore e gasivore e quelli per imprese ad alto

consumo di gas ed energia elettrica) anche ai consumi acquistati ed effettivamente utilizzati di gas ed elettricità nel terzo trimestre 2022. Nel provvedimento viene specificato che la comunicazione di cessione può essere trasmessa all'agenzia delle entrate da ieri 6 ottobre ed entro il prossimo 22 marzo 2023. L'agenzia delle entrate, dal punto di vista operativo, nel documento rimarca inoltre che entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione delle comunicazioni delle cessioni dei crediti, può sospendere, fino a 30 giorni, le suddette comunicazioni che presentano profili di rischio, per effettuare i necessari controlli preventivi. I cessionari potranno utilizzare i crediti acquisiti in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, tramite modello F24, entro il prossimo 31 marzo 2023, data da pochissimo prorogata grazie all'articolo 1 comma 11 del dl aiuti ter (il dl 144/2022). In alternativa potranno riceder-

li nuovamente i bonus trasmettendo l'apposita comunicazione all'agenzia sempre entro il 22 marzo 2023.

Ante modifiche infatti il pacchetto dei crediti energia previsti dal decreto aiuti bis sarebbe "scaduto" ovvero andava utilizzato in compensazione entro il 31 dicembre 2022.

Le ultime novità ancora da recepire. L'agenzia delle entrate dovrà comunque rimettere mano ai modelli di cessione per consentire le compravendite dei crediti generati dai consumi di elettricità e gas dei mesi di ottobre e novembre 2022. Va ricordato che il perdurare della crisi energetica con il correlato e continuo aumento dei costi di luce e gas, ha indotto il legislatore a prorogare i contributi anche per i consumi del citato bimestre aumentando al contempo la misura dei tax credit. Anche questi bonus così come disposto all'articolo 1 commi 6 e 7 del dl 144/2022, l'aiuti ter, sono infatti utilizzabili in compensazione o cedibili a ter-

zi solo per intero, nel numero massimo di tre trasferimenti di cui uno libero e due a soggetti qualificati, entro il 31 marzo 2023.

I contributi per l'acquisto di carburante. Il modello di comunicazione di cessione viene aggiornato anche per quanto riguarda i contributi per l'acquisto di carburante riservato imprese esercenti l'attività della pesca, in relazione alla spesa sostenuta per gli acquisti effettuati nel secondo trimestre del 2022, e per le imprese esercenti attività agricola e della pesca, per le spese del terzo trimestre del 2022. Per queste due tipologie di crediti d'imposta la comunicazione è inviabile sempre a partire dal ieri 6 ottobre ma fino al prossimo 21 dicembre 2022. Gli acquirenti dei bonus carburante potranno utilizzarli in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, tramite modello F24 entro il prossimo 31 dicembre 2022.

— © Riproduzione riservata —



DALLA PRIMA COMPLETAMENTE LIBERA ALLA QUARTA VINCOLATA: UNA BUSSOLA PER ORIENTARSI

Cessione dei bonus per le ristrutturazioni, ogni passaggio ha regole diverse a seconda di chi acquista la somma

DI FABRIZIO G. POGGLIANI

Cessione dei bonus edilizi: un vero rompicapo. La prima cessione dei bonus cedibili è libera (verso chiunque), le due ulteriori devono essere eseguite esclusivamente a favore di soggetti vigilati (banche e intermediari finanziari), la quarta e ultima, eseguita esclusivamente da parte di banche o società appartenenti a un gruppo bancario, verso i propri correntisti diversi da consumatori o utenti, senza ulteriore possibilità di cessione.

Con l'entrata in vigore del dl 115/2022 (decreto Aiuti-bis) convertito dalla legge 142/2022 sono state introdotte ulteriori modalità per spingere alla circolazione dei crediti derivanti dai bonus edilizi, risolvendo anche in parte il problema della responsabilità solidale (si veda, tra gli altri, ItaliaOggi 4/10/2022).

Preliminarmente, si ricorda che, in alternativa all'utilizzo diretto della detrazione, è possibile, ai sensi dell'art. 121 del dl 34/2020, più volte modificato, cedere numerosi bonus edilizi (110%, ecobonus, ristrutturazione, barriere architettoniche e quant'altro), con le uniche eccezioni del bonus mobili e del bonus verde.

La prima criticità, dopo i numerosi provvedimenti succedutosi e l'introduzione delle disposizioni antifrode, riguarda la cedibilità dei bonus che, ai sensi della lett. b) del comma 1 dell'art. 121 richiamato, comporta che il cessionario acquisisca un credito di imposta, corrispondente all'ammontare della detrazione edilizia spettante al cedente.

L'importo della detrazione cedibile, sotto forma di credito d'imposta, è determinato tenendo conto anche delle spese sostenute nel periodo d'imposta mediante cessione del medesimo credito ai fornitori.

La prima cessione, quindi, è completamente libera e può essere eseguita verso qualsiasi soggetto; il primo cessionario può essere qualsiasi soggetto terzo (privato, impresa, familiari e quant'altro), compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

In relazione all'opzione per la cessione del credito di imposta, corrispondente alla detrazione altrimenti spettante, di cui alla citata lett. b), l'Agenzia delle entrate (circ. n. 19/E/2022 § 4.2) ha chiarito che l'opzione di cessione del credito esercitata dal beneficiario della detrazione può riguardare anche solo una parte della detrazione al-

trimenti spettante, lasciando quindi la parte restante in capo al beneficiario per la sua fruizione nell'ambito della propria dichiarazione dei redditi. In aggiunta, è possibile effettuare anche la cessione delle quote residue ovvero effettuata dopo aver già fruito in dichiarazione dei redditi, a scapito dell'imposta lorda, una o più quote annuali di detrazione; l'opzione, in tal caso, deve fare riferimento a tutte le rate residue e risulta irrevocabile (Agenzia delle Entrate, provvedimento n. 35873/2022 § 1.3). Dopo l'introduzione dell'art. 28 del dl 4/2022 e poi dell'art. 29-bis del dl 17/2022, la disciplina, di cui all'art. 121 del dl 34/2020, prevede, dopo la detta prima cessione libera, direttamente da parte del beneficiario oppure da parte del fornitore che ha applicato lo sconto sul corrispettivo a favore di qualsivoglia terzo cessionario, la possibilità di effettuare due ulteriori cessioni ma, in tal caso, esclusivamente a favore di soggetti vigilati, da intendersi tali le banche, le società di un gruppo bancario, le società appartenenti a gruppi bancari e le assicurazioni. Con il comma 1 dell'art. 14 del dl 50/2022, convertito nella legge 91/2022, è stata prevista, per le comunicazioni di opzione presentate a partire dall'1/05/2022, una

quarta e ultima cessione, esclusivamente a cura delle banche o delle società appartenenti a un gruppo bancario a favore dei propri correntisti, diversi da consumatori o utenti, senza possibilità di ulteriore cessione; i correntisti che possono acquistare i crediti di imposta derivanti dai bonus edilizi, quindi, sono tutti i soggetti diversi dalle persone fisiche che agiscono fuori dell'ambito dell'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, eventualmente esercitata. Infine, l'art. 40-quater del dl 73/2022, convertito (decreto "Semplificazioni fiscali"), abrogando il comma 3 dell'art. 57 del dl 50/2022, ha disposto che l'ampliamento della platea dei potenziali acquirenti finali, di cui alla lett. b), comma 1 dell'art. 14 del dl 50/2022 (correntisti diversi dalle persone fisiche che non agiscono come imprenditori, artigiani o professionisti) si rende applicabile a tutti i crediti di imposta generati da comunicazioni di opzione per sconto o per prima cessione effettuata direttamente dal beneficiario della detrazione, presentate all'Agenzia delle entrate in data anteriore allo scorso 16 luglio (data di entrata in vigore della legge di conversione del dl 50/2022). (riproduzione riservata)

↳ Riproduzione riservata



È stata approvata la relazione della commissione di indagine sul sistema bancario

Frodi edilizie, sequestri in tilt

Operatori in ordine sparso sull'utilizzo di crediti irregolari

DI GIULIANO MANDOLESI

Utilizzo dei bonus edilizi sequestrati: il caos normativo manda in tilt anche i procedimenti giudiziari. Al vaglio della Cassazione due orientamenti giurisprudenziali contrapposti in merito alla possibilità di utilizzo da parte del cessionario in buona fede di un credito d'imposta generato con gravi irregolarità. In base al primo orientamento, il cessionario di buona fede non perde il diritto di utilizzare il credito fiscale da esso acquistato anche in caso di gravi irregolarità nei rapporti sottostanti. L'altro filone giu-

risprudenziale invece giudica il caso in maniera diametralmente opposta ritenendo inutilizzabile il tax credit da parte del cessionario seppur non parte attiva nell'illecita generazione del bonus.

Questi sono i dati messi in evidenza dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario nella versione definitiva pubblicata lo scorso 4 ottobre 2022 della relazione sull'attività svolta relativamente alle operazioni di compravendita dei bonus edilizi. Nel documento viene indicato che nel periodo giugno 2020 - giugno 2022 riguardo alle operazioni di cessione dei c.d. bonus edilizi (Superbonus 110%: Eco-bonus; Si-

sma-bonus (non Superbonus); Bonus facciate; Bonus ristrutturazioni) come anticipato da ItaliaOggi il 20/9/22, sono emersi fenomeni fraudolenti per un ammontare complessivo a oggi di circa euro 5,6 miliardi di euro. Nell'ambito delle diverse indagini avviate dall'autorità giudiziaria sulle operazioni citate e potenzialmente fraudolente sono stati eseguiti sequestri preventivi di crediti acquisiti da cessionari in buona fede ovvero che non hanno avuto un ruolo nelle irregolarità relative ai rapporti sottostanti. Di qui il diverso orientamento giurisprudenziale circa la possibilità di compensazione (o meno) dei crediti. La com-

missione nel report comune specifica che si è in attesa del pronunciamento della Cassazione che dovrebbe dirimere la questione offrendo ulteriori elementi di valutazione circa i profili di responsabilità tra cedente e cessionario. Sul tema Andrea De Bertoldi (Fdi) si è detto soddisfatto del lavoro della commissione che ha recepito la richiesta di Fdi «per modificare la detrazione del super bonus 110% anche attraverso la parametrizzazione della detrazione tra un valore minimo ed un valore massimo, in funzione del maggior miglioramento delle classi energetiche previste».

— © Riproduzione riservata —



La tipologia del contratto è irrilevante per l'agevolazione

Bonus 4.0 con insidia

DI FRANCESCO LEONE

Per il bonus 4.0 bisogna saper leggere i contratti. Il nomen iuris attribuito al contratto dalle parti è irrilevante ai fini del bonus 4.0 allorquando contrasti con le clausole contrattuali e con le modalità operative concretamente manifestatesi. Con la risposta n. 473/2022 dello scorso 27 settembre 2022, l'Agenzia delle Entrate torna ad affrontare la tematica del momento di effettuazione degli investimenti cd. 4.0 rispetto ad una fattispecie contrattuale definita dal contribuente come un "contratto di appalto", chiavi in mano, con stati avanzamento lavori. In particolare, l'istante sottopone il caso di tre investimenti tutti avviati nel 2019 con un "contratto di appalto" ed ultimati nel 2022. Ritenendo – presumibilmente e da quanto intuibile dall'Interpello - che alcuni pagamenti annuali intermedi rappresentassero dei SAL, il contribuente chiede conferma dell'applicazione dei due regimi pro-tempore vigenti (iper-ammortamento per il 2019 e credito d'imposta per il 2020 e il 2021, seppur con regole diverse). Dopo aver ricordato che il momento di "effettuazione" dell'investimento segue le regole generali della competenza previste dall'articolo 109, commi 1 e 2, del TUIR, l'Agenzia sottolinea che in caso di appalto i costi si considerano sostenuti alla data ultimazione della prestazione ovvero, qualora fossero presenti degli stati di avanzamento lavori, alla data in cui l'opera (o porzione di essa) risulta verificata ed accettata. Viene ricordato anche che il SAL è tale quando viene accettato in conformità a quanto stabilito dall'articolo 1666 del codice civile. Ciò premesso, l'Agenzia dopo aver analizzato i contratti stipulati dalle parti, ribalta com-

pletamente l'interpretazione fornita dall'istante. Ciò in quanto, a parte il nomen iuris attribuito al contratto dalle parti ("Contratto di appalto"), l'Agenzia rileva come contrattualmente emergono degli elementi che portano a ritenere rilevante, per le stesse pari contrattuali, la consegna del bene più che il servizio di appalto. A parere dell'Agenzia, infatti, rappresentano solo attività accessorie alla fornitura del bene (vero obiettivo del contratto) sia una serie di servizi aggiuntivi (progettazione, realizzazione, collaudo e messa a punto dei macchinari sia il verbale di accettazione finale post-collaudo.

In particolare, la funzione attribuita a quest'ultimo non produce (nel caso di specie) un effetto traslativo della proprietà (già avvenuto con la consegna) ma produce solo un effetto di garanzia atto ad impegnare il fornitore a svolgere ogni attività necessaria per garantire il rispetto degli standard qualitativi dei macchinari, così come contrattualmente concordati. In tal contesto, anche i pagamenti intermedi risultano irrilevanti in quanto strettamente collegati alla consegna dei beni.

L'interpretazione fornita dall'Agenzia delle Entrate conferma l'orientamento (si rinvia, ad esempio, all'Interpello n. 723/2021) secondo cui i contratti – soprattutto quelli "complessi" – devono essere valutati con un approccio sostanzialistico, individuando l'effettiva volontà delle parti (in senso giuridico), a prescindere dallo nomen iuris attribuito agli stessi. Quest'ultimo, a ben vedere, non viene neanche discusso formalmente dall'Agenzia delle Entrate che si limita solo a valutare il contenuto del contratto ai fini dell'art. 109 del TUIR.

— © Riproduzione riservata —



Sul piatto 148 milioni di euro provenienti dal Fondo nazionale complementare al Pnrr

Sisma, due bandi per i comuni

Per comunità energetiche e valorizzazione del patrimonio

DI MASSIMILIANO FINALI

Favorire la nascita di comunità energetiche rinnovabili e valorizzare il patrimonio pubblico sono gli obiettivi di due bandi lanciati dal Commissario del governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. I bandi della struttura guidata da Giovanni Legnini hanno una dotazione totale di 148 milioni di euro, provenienti dal fondo nazionale complementare al Pnrr, e sono rivolti ai territori dei comuni delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria che ricadono nelle aree del centro Italia interessate dagli eventi sismici. Le informazioni sui bandi, in scadenza al 31 ottobre 2022, sono disponibili sul portale nextappennino.gov.it.

Ottanta milioni di euro per il patrimonio pubblico

Il bando "partenariato speciale per la valorizzazione del patrimonio pubblico" stanziato 80 milioni di euro nell'ambito del più ampio programma di

rilancio delle aree dei due crateri sismici del 2009 e 2016 denominato "nextappennino". La misura è dedicata ai progetti di recupero e valorizzazione del patrimonio storico-culturale, ambientale, pubblico e sociale, da realizzare in collaborazione tra soggetti pubblici e privati, nei territori colpiti dai terremoti. Lo scopo del bando è sostenere iniziative che, grazie alla sinergia pubblico-privato, siano in grado di promuovere, nel medio periodo, effetti in termini di sviluppo sostenibile, rivitalizzazione sociale ed economica, rilancio occupazionale e contrasto allo spopolamento. Per poter accedere ai finanziamenti, è necessario che tali progetti vengano realizzati attraverso accordi e partenariati tra gli enti locali, in forma singola o aggregata, o altri soggetti pubblici con sede nei territori interessati, e uno o più operatori privati. Ciascun sog-

getto può presentare un massimo di quattro candidature, di cui due come capofila per i comuni e una per tutti gli altri enti. Ogni singolo progetto non potrà prevedere costi inferiori a 200 mila euro e non potrà superare i 2,5 milioni di euro, elevabile a 3,5 milioni per beni culturali sottoposti a vincolo e per il riutilizzo di edifici scolastici siti nei centri storici. Il contributo erogato può arrivare a coprire fino al 100% dell'agevolazione richiesta.

La presentazione delle domande deve essere effettuata tramite il portale <https://bandisismapnc.unioncamere.gov.it>.

Sessantotto milioni di euro per le comunità energetiche

Il bando "comunità energetiche, recupero di edifici e fonti rinnovabili" può contare su una dotazione finanziaria di 68 milioni di euro, a disposizione dei comuni e degli

enti territoriali dei due crateri sismici per favorire la costruzione e il potenziamento degli impianti di produzione di energia rinnovabile e la nascita delle comunità energetiche rinnovabili. Queste comunità sono organismi nei quali tutti i soggetti partecipanti, come ad esempio comuni, imprese, esercizi commerciali e cittadini, condividono l'energia prodotta con i propri impianti rinnovabili, come il fotovoltaico, godendo dell'autoconsumo e di consistenti sconti sulla bolletta relativa all'energia eventualmente prelevata dalla rete. Possono accedere ai fondi sia gli enti e le amministrazioni pubbliche territoriali, che le comunità energetiche in via di costituzione promosse dagli stessi enti. In determinati casi, il contributo a fondo perduto può arrivare fino al 100% della spesa prevista dal progetto. Le domande di partecipazione all'iniziativa potranno essere presentate inviando la documentazione prevista dal bando tramite posta elettronica certificata all'indirizzo e-mail energia.pncsisma@pec.governo.it.

© Riproduzione riservata



Giovanni Legnini

